

In questo numero:

- **Modifica diritto agli utili e recesso dei soci**
- **Società' per azioni: indipendenza di revisori e sindaci**
- **Persone fisiche: detrazioni d'imposta per risparmio energetico**
- **IVA: crediti trimestrali cedibili**
- **La residenza fiscale si valuta in base alle convenzioni**

LEGAL

- **Omicidio colposo aggravato per il committente che affida i lavori ad un tecnico non qualificato**

MODIFICA DIRITTO AGLI UTILI E RECESSO DEI SOCI

Secondo quanto stabilito dalla Corte d'appello di Bologna (sentenza n. 15013/2015 del 28.12.2018), la **modifica** della **clausola statutaria** concernente il **diritto** dei soci di **partecipare agli utili**, legittima il **diritto di recesso**. Nel caso di specie, la previgente disposizione statutaria stabiliva nell'80% la quota dell'utile d'esercizio da destinare a distribuzione ai soci. Con la **modifica introdotta** era **rimessa al Consiglio** d'amministrazione la **fissazione della suddetta percentuale**. Secondo la Corte, la modifica statutaria di cui sopra rientra tra le **cause di recesso** previste dall'art. 2437, comma I, lett. g-, del Codice civile e **non derogabili** (modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione), in quanto la modifica statutaria introdotta incide sulle **prerogative di carattere patrimoniale del socio**, con particolare riguardo al momento della destinazione degli utili. Diverse sentenze che confermano tale principio sono disponibili sull'argomento: Tribunale di Milano n. 9189 del 31.7.2015, Tribunale di Roma del 30.4.2014 e Corte di appello di Brescia n. 319 del 2.7.2014).

SOCIETA' PER AZIONI: INDIPENDENZA DI REVISORI E SINDACI

Un'ordinanza della Cassazione (n. 14919 del 31.5.2019) fornisce un'interpretazione piuttosto insolita del concetto di **indipendenza di sindaci e revisori**, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010. Il concetto di indipendenza, secondo i giudici, deve valere **non solo** nei confronti della **società**, ma anche **riguardo al Collegio sindacale**. E' stata infatti dichiarata nulla una delibera dei soci con la quale veniva nominato un **revisore** che lavorava nello **stesso Studio professionale in cui operava un sindaco** della stessa società. Il Collegio sindacale è, a tutti gli effetti, un **organo della società** che, come tale, concorre alla formazione dell'iter delle decisioni che la società assume, sia partecipando alle assemblee dei soci, sia alle riunioni dei Consigli d'amministrazione, sia svolgendo attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. Pertanto, affermano i giudici, anche se formalmente **non** possono esserci **sovrapposizioni** tra l'attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, i rispettivi ambiti operativi possono venire comunque in stretta relazione ed eventuale interferenza, e di conseguenza **l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale** tra sindaco e revisore contabile è potenzialmente fonte di **possibili reciproci condizionamenti**. Tra l'altro, la modalità di nomina dei revisori contabili, che prevede la **proposta motivata dell'organo di controllo**, implica la necessità di escludere ogni possibile forma di condizionamento.

PERSONE FISICHE: DETRAZIONI D'IMPOSTA PER RISPARMIO ENERGETICO

Importante apertura dell'Agenzia delle Entrate a proposito delle detrazioni d'imposta spettanti ai **condòmini**, per spese di **risparmio energetico** sostenute su **parti comuni degli edifici**. Un contribuente sottoponeva all'Agenzia un interpello in cui chiedeva la possibilità di beneficiare delle detrazioni di legge per oneri di risparmio energetico sostenuti su parti comuni condominiali (con l'accordo di tutti i condòmini), ma il cui **onere** era stato **sostenuto esclusivamente da lui**. L'Agenzia, con la risposta n. 213, superando il contenuto della vecchia circolare n. 57/E-1998, che faceva riferimento per le detrazioni in parola ai millesimi di proprietà, ha **ammesso il beneficio al solo condòmino che ha sostenuto l'onere**. Tale interpretazione deriva, secondo l'Agenzia, dall'esame del contenuto dell'art. 1123 del Codice civile che prevede la **ripartizione delle spese** comuni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno "... **salvo diversa convenzione**". Poiché, nel caso di specie, l'unanimità dei condòmini ha acconsentito all'esecuzione dei lavori, purché gli oneri fossero gravati interamente sull'istante, di fatto si è verificata l'ipotesi <residuale> prevista dal Codice civile ("... salvo diversa convenzione"). Ovviamente, la detrazione spetterà al contribuente che ha sostenuto la spesa entro il **limite massimo** di detrazione di **60 mila euro**.

IVA: CREDITI TRIMESTRALI CEDIBILI

Con la conversione in legge del decreto crescita (D.L. n. 34/2019), è possibile **cedere i crediti IVA** maturati su base **trimestrale**, ai sensi art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988. **Prima** della modifica intervenuta, salvo qualche pronuncia giurisprudenziale (per tutte, Corte d'appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2.10.2013), erano **cedibili solo i crediti annuali**, richiesti a rimborso. La facoltà di cedere il credito IVA sarà esercitabile **a partire** da quello maturato nel corso del **I trimestre 2020** (da richiedere a rimborso entro il 30.4.2020). Questa novità consentirà alle imprese, soprattutto quelle che applicano il meccanismo dello *split payment*, del *reverse charge* e più in generale quelle che si trovano **strutturalmente** in una posizione **creditoria** nei confronti

dell'erario (per IVA), di smobilizzare il proprio credito, **cedendolo ad una banca o ad una società finanziaria**. Ciò anche se, per il vero, diverse Agenzie delle Entrate del nostro territorio provvedono ormai al rimborso in tempi ristretti.

LA RESIDENZA FISCALE SI VALUTA IN BASE ALLE CONVENZIONI

La risposta all'istanza di interpello n. 203 segna un punto di svolta nell'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate alle condizioni poste per qualificare una persona fisica come residente in Italia. Il principio sancito dall'Amministrazione è quello per cui laddove esistano casi di "doppia residenza" fiscale, perché sia la norma italiana sia quella del paese estero di riferimento qualificano come residente un contribuente, il conflitto è risolto in base alle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il paese estero (se esistente). Questo principio, apparentemente ovvio da un punto di vista giuridico, era stato più volte smentito dalla giurisprudenza. Il caso in esame riguardava un cittadino italiano stabilitosi per lavoro in Danimarca che risultava residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive norme interne. Il contribuente, nel corso del 2017, aveva regolarmente presentato domanda di iscrizione all'AIRE, ancorché questa fosse formalmente avvenuta solo nella seconda parte dell'anno, con ciò attraendo la residenza del contribuente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR. Tuttavia, il contribuente poteva essere considerato residente in Danimarca già a decorrere dal 2017 applicando le previsioni della Convenzione, con particolare riferimento ai criteri della disponibilità di un'abitazione permanente e del centro degli interessi vitali. È stato quindi superato l'elemento formale della data di iscrizione all'AIRE.

LEGAL

OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO PER IL COMMITTENTE CHE AFFIDA I LAVORI AD UN TECNICO NON QUALIFICATO

Il **proprietario di un immobile** che **affidi i lavori** per la realizzazione di un impianto di alimentazione idrica ad un **soggetto privo dei requisiti di idoneità tecnica**, richiesti per la loro esecuzione, si ritiene responsabile, a titolo di **omicidio colposo aggravato per violazione delle norme antinfortunistiche** ex art. 589, c. 2, c.p., della morte dell'idraulico non qualificato intervenuto per eseguire una riparazione sull'autoclave dell'impianto stesso. È quanto deciso dalla **Corte di Cassazione** - IV Sez. Penale, con **Sent. n. 33244/19**, a rigetto del ricorso proposto dal proprietario di un immobile avverso la sentenza di sua condanna pronunciata dalla competente Corte d'Appello. Il ricorrente, in particolare, censurava la decisione assunta dalla Corte territoriale, in quanto - nel ritenerlo responsabile del decesso dell'idraulico, vittima di elettrocuzione per la mancanza del dispositivo di protezione differenziale (c.d. salvavita) sull'impianto - avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la colpa del committente nella scelta dell'elettricista cui erano stati affidati i lavori sulla parte elettrica dell'impianto. Invero, quest'ultimo - seppur privo dei requisiti tecnico-professionali indicati ex art. 4 D.M. n. 37/08 - era conosciuto per aver svolto svariati lavori assimilabili a quello commissionatogli, sufficienti, a detta del ricorrente, a far ritenere sussistente il possesso dei titoli senza necessità di un controllo *ad hoc*. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto non fondata tale doglianza. I **requisiti** di cui devono essere in possesso gli operatori chiamati ad effettuare l'installazione di un impianto all'interno dell'edificio sono **invero certificati**. **In assenza di tale certificazione**, secondo la Suprema Corte, **"il committente assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell'impresa esecutrice affidataria"**, a nulla rilevando la "fama" dell'incaricato. Ne consegue, pertanto, l'applicabilità dell'ipotesi aggravata di omicidio colposo prevista ex art. 589, c. 2, c.p., atteso che le disposizioni violate previste dal D.M. n. 37/08 siano volte ad evitare incidenti sul lavoro e a garantire la sicurezza dei lavori con riferimento agli impianti menzionati nel medesimo decreto.

Il prossimo numero di BALDI&PARTNERS News uscirà venerdì 6 settembre 2019

BUONE VACANZE A TUTTI!

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	25/07/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	25/07/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	25/07/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,378	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,112	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	188,2	246,9	157,5
6 mesi	-0,368	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,15	125,85	135,01				
1 anno	-0,318	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.